



Alcol e conseguenze

Sicurezza
stradale



“

Ero consapevole di aver bevuto più di due bicchieri e, di conseguenza, di aver ingerito troppo alcol. Tuttavia, nel corso della serata, ho perso il controllo.

”

Conducente arrestato dopo una festa: 2,52%.



La cosa è arcinota: consumo di alcol e guida in stato di ebbrietà non vanno d'accordo. Eppure, ancora oggi, la guida sotto l'influsso dell'alcol continua a essere all'origine di troppi incidenti sulle nostre strade.

Un vecchio adagio afferma: **"Chi guida non beve e chi beve non guida!"**. Contribuite a ridurre il numero di morti e feriti applicando questo principio alla lettera. In questo modo, proteggete voi stessi, come pure i vostri passeggeri e gli altri utenti della strada.

Colui che si mette al volante sotto l'effetto dell'alcol deve essere consapevole delle possibili conseguenze del suo gesto. Il rischio d'incidente e di rimanere ferito o, addirittura, di perdere la vita, aumenta fortemente. Inoltre, le incidenze giuridiche e finanziarie sono sovente drammatiche, per non parlare delle conseguenze sociali.

I tempi in cui la guida in stato di ebbrezza era considerata alla stregua di un reato minore sono definitivamente passati. Oggi è un atto punibile, che non beneficia di alcuna attenuante.

Quest'opuscolo affronta i seguenti punti:

- Effetti fisiologici dell'alcol
- Tasso d'alcol
- Controlli & ritiri della licenza di condurre
- Sanzioni
- Consigli pratici

Effetti fisiologici dell'alcol

Il consumo di alcol riduce l'attitudine alla guida. Anche un tasso alcolico inferiore a 0,25 mg/l (alcol nell'alito), equivalente a 0,5‰ (alcol nel sangue), si riflette sulla guida.

Ecco gli effetti che l'alcol può avere sull'organismo:

> Da 0,2 a 0,5‰.

L'attenzione, l'acutezza visiva e uditiva diminuiscono. Il tempo di reazione aumenta, così come la tendenza ad assumere rischi.

> Da 0,5 a 1‰.

L'equilibrio è perturbato, il tempo di reazione aumenta nettamente, la capacità visiva di notte e la concentrazione diminuiscono. Le inibizioni diminuiscono, mentre aumenta la tendenza a sopravvalutare le proprie capacità.

> Da 1 a 2‰.

Sopraggiungono disturbi nella parola, confusione, difficoltà d'orientamento, visione tubolare. Gli occhi si adattano più lentamente alla luce e all'oscurità.

> Oltre il 2‰.

Vuoti di memoria, disturbi di coscienza, perdita di coordinamento motorio. Rischio acuto di intossicazione alcolica con paralisi e arresto respiratorio.

Sotto l'influsso dell'alcol aumenta la probabilità di provocare un incidente, dato che non si è più in grado di valutare né i pericoli reali, né le proprie capacità. Le persone in preda all'alcol credono sovente di poter ancora guidare senza problemi.

“... mi sentivo assolutamente in grado di guidare, poi sono uscito di strada in una curva.”

L'alcol accentua gli effetti della fatica (rischio di addormentarsi al volante), delle droghe, come per esempio la canapa, nonché di numerosi medicinali (attenzione soprattutto agli psicotropi, ai sonniferi, ai calmanti e agli analgesici forti; leggere sempre le indicazioni del foglietto illustrativo). Queste interazioni sono imprevedibili e possono essere estremamente pericolose.

“... non avrei mai pensato di trovarmi in simili condizioni, dopo aver bevuto due boccali di birra e aver fatto qualche tiro di spinello.”

L'alcol viene riassorbito molto lentamente: ogni ora, l'alcolemia diminuisce solo da 0,1 a 0,2‰ (0,15‰ in media). Per esempio, se si va a dormire all'una del mattino, con un tasso alcolico dell'1,8‰, e ci si alza alle 07.00, tale tasso sarà ancora di circa lo 0,9‰. E sovente non ci si rende nemmeno conto!

Non esiste alcun rimedio miracoloso che permetta di smaltire l'alcol più velocemente: non servono né il caffè, né la nicotina, né un qualsiasi farmaco. Occorre essere attenti a non minimizzare il problema posto dall'alcol residuo!

“... a quanto pare, sono andato a dormire assai ebbro e all'indomani sono andato al lavoro in macchina.”



Qual è il tasso d'alcol autorizzato?

In Svizzera, il tasso massimo di alcol autorizzato al volante è dello **0,5‰** (alcol nel sangue), equivalente a **0,25 mg/l** (alcol nell'aria espirata).

Dal 1° ottobre 2016, i controlli dell'aria espirata per mezzo di etilometri – nuovi apparecchi per la misurazione appunto dell'aria espirata – assumono forza probatoria, ciò significa che hanno lo stesso valore legale di un esame del sangue.

Gli etilometri sono più voluminosi (hanno le dimensioni di una valigetta porta documenti) rispetto agli apparecchi per i test etilici finora usati dalla polizia. Tuttavia, entrambi indicheranno il risultato in mg/l di alcol nell'aria espirata e non più in ‰.

L'equivalenza tra la misurazione del contenuto di alcol nel sangue e quella di alcol nell'aria espirata (alito) è fissata nel seguente modo:

Alcol nel sangue	→	Alcol nell'aria espirata
0,5‰	→	0,25 mg/l
0,8‰	→	0,4 mg/l
0,1‰	→	0,05 mg/l

- Per gli utenti, se devono "soffiare nel palloncino", cambia soltanto l'unità di misura.
- Lo "0,5" e lo "0,8" ‰ non scompariranno, dato che il risultato dell'esame del sangue continuerà a essere espresso in ‰. Dunque, i due valori (mg/l e ‰) coesisteranno, a seconda del metodo di controllo impiegato (nell'aria espirata o nel sangue).
- Questa modifica non introduce alcun cambiamento a livello della quantità di alcol autorizzata o delle sanzioni.



Chi è interessato dal limite legale?

Questo limite riguarda i diversi utenti motorizzati della strada (conducenti di auto, camion, scooter, velo motori, biciclette elettriche rapide e lente...).

Una persona che conduce un veicolo non motorizzato come una bicicletta tradizionale e che si trova sotto l'influsso dell'alcol è a sua volta passibile di una multa.

I pattini a rotelle, gli skateboard, i monopattini e i tricicli soggiacciono alle stesse regole dei pedoni: non possono essere sanzionati per guida in stato di ebbrietà. Se invece provocano un incidente, la loro assicurazione di responsabilità civile, come quella dei pedoni, può essere chiamata in causa e avere per loro conseguenze finanziarie.

Dal 1° gennaio 2014, i nuovi conducenti (titolari del permesso in prova) sono sottoposti al divieto totale di guidare sotto l'influsso di alcol, ossia un'alcolemia che si avvicina allo 0‰, che si traduce in un limite fissato dalla legge allo 0,1‰ (0,05 mg/l).

Anche i seguenti gruppi sono sottoposti a questo divieto:

- Allievi conducenti
- Accompagnatori degli allievi conducenti
- Autisti professionisti
- Maestri di scuola guida

Domande su controlli & ritiri della licenza di condurre



➤ Per i controlli, d'ora in poi, la polizia utilizzerà unicamente gli etilometri?

No, per un primo controllo continuerà a utilizzare gli apparecchi per i test etilici. Come prima, il conducente potrà riconoscere (con la propria firma) il risultato del test etilico se risulta inferiore a 0,40 mg/l (= 0,8‰); il risultato diventa quindi legalmente valido. Se il risultato del test etilico è pari o superiore a 0,40 mg/l, la polizia sarà obbligata a sottoporre il conducente al test con l'etilometro.

➤ La polizia può imporre un prelievo di sangue?

Sì, per esempio se il conducente rifiuta di sottoporsi alla prova dell'alito, o quando la polizia sospetta che altri agenti al di fuori dell'alcol (per es. droghe, medicinali, ecc.) potrebbero essere all'origine dell'incapacità a condurre.

Inoltre, la polizia può ordinare l'esame del sangue a partire da 0,15 mg/l quando vi è motivo di supporre che la persona abbia

guidato un veicolo in condizioni di ubriachezza due ore o più prima del controllo. Il calcolo avviene in tal caso retroattivamente. Nel caso in cui fosse provato il superamento del tasso alcolico autorizzato, le conseguenze per il conducente saranno le stesse di quelle descritte al capitolo *Sanzioni*.

➤ Si può contestare il risultato di un controllo effettuato con un etilometro?

Sì, ma in tal caso occorre richiedere d'essere sottoposti a un prelievo di sangue. Se il secondo risultato confermasse il primo, i costi supplementari – che possono ammontare a svariate centinaia di franchi – saranno a carico del conducente.

➤ La polizia può procedere a un controllo dell'alcolemia nell'alito anche presso i conducenti che non presentano alcun sintomo di ebbrezza?

Sì.

➤ **Quali possono essere le conseguenze in caso di alcolemia elevata o di recidiva?**

Può essere ordinata una perizia medica sull'attitudine alla guida.

Tale perizia sarà comunque svolta se il tasso d'alcol è uguale o superiore a 0,8 mg/l (1,6‰). In questo caso, la licenza di guida viene in linea di principio ritirata a titolo preventivo fino a quando sarà disponibile l'esito della perizia (ciò che può richiedere varie settimane). Se la perizia rivela un problema di dipendenza (alcol, droghe, medicinali) incompatibile con la guida, la licenza di condurre può essere revocata per una durata indeterminata (ritiro di sicurezza). I costi sono a carico del conducente.

➤ **Quali sono le conseguenze a livello assicurativo?**

Dal 2014, in caso di danni provocati da un conducente in stato d'ebbrezza, le assicurazioni responsabilità civile dei veicoli sono tenute a chiamare in causa la persona responsabile dell'incidente.

Il danno causato al veicolo della persona responsabile dell'incidente è risarcito solo in parte o non del tutto. Se l'autore rimane ferito, l'assicurazione può decurtare l'indennità giornaliera e la rendita o, in casi gravi, addirittura negarle.

L'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore può pretendere da colui che ha provocato l'incidente, a seconda della gravità della sua colpa, il rimborso di una certa percentuale delle prestazioni pagate a terzi.

In caso di recidiva, l'assicuratore può esigere dall'assicurato il pagamento della totalità delle spese.

➤ **Mi hanno ritirato la licenza di condurre a causa di un tasso alcolico elevato. Durante il periodo di revoca, quali mezzi di trasporto privati ho ancora il diritto di utilizzare?**

A meno di una decisione contraria dell'autorità competente, il ritiro della patente è valido per tutte le categorie di licenza, fatta eccezione per le categorie G (veicoli agricoli fino a 30 km/h e M (ciclomotori). È comunque sempre possibile spostarsi in bicicletta o con una bici elettrica "lenta" (fino a 25 km/h).

➤ **Si può vietare, per una certa durata, a una persona in stato d'ebbrezza di andare in bicicletta?**

Sì, anche una persona che viaggia in bicicletta ed è sotto l'influsso dell'alcol incorre in una multa e le può essere vietato di inforcare la propria due ruote (durata di almeno 1 mese, LCStr, art. 19, cpv. 3).

➤ **A un ciclista ubriaco può essere ritirata la licenza di condurre per veicoli a motore?**

In generale no, a meno che vi sia un sospetto d'alcolismo e che lo stesso trovi conferma in una perizia medica.



Sanzioni

Tra 0,25 mg/l (0,5‰) e 0,39 mg/l (0,79‰)

Per i conducenti che soggiacciono al divieto di bere alcol: tra 0,05 mg/l (0,1‰) e 0,39 mg/l (0,79‰)

Al conducente sarà vietato di proseguire il viaggio, sarà denunciato e gli verrà inflitta una multa elevata.

Se si tratta di un'infrazione leggera, viene sanzionata con un ammonimento sempre che il conducente:

- non abbia commesso altre infrazioni
- non sia stato oggetto di un provvedimento amministrativo (ritiro della licenza di condurre o ammonimento) nei due anni precedenti

Ove una di queste condizioni non fosse adempiuta, sarà pronunciata la revoca della patente per un mese (minimo).

0,4 mg/l (0,8‰) e più

Al conducente colpevole sarà vietato di proseguire il viaggio e sarà denunciato. La polizia gli sequestrerà la licenza di condurre sul posto.

Un tasso d'alcol di 0,4 mg/l (0,8‰) o più costituisce un'infrazione grave, che comporta il ritiro della licenza di condurre per almeno tre mesi. Inoltre, il conducente viene sanzionato con una pena pecuniaria, eventualmente accompagnata da una multa elevata o da una pena privativa della libertà fino a 3 anni, con o senza la condizionale.

L'ammontare della multa / della pena pecuniaria dipende dalle condizioni finanziarie della persona colpevole.

Recidiva

In caso di recidiva, e a seconda della gravità degli antecedenti, le pene saranno molto più pesanti e la durata minima del ritiro della licenza di condurre potrà essere molto più lunga; la patente può addirittura essere ritirata per una durata indeterminata (revoca di sicurezza).

Infrazioni con una licenza di condurre in prova

Oltre alle sanzioni citate qui sopra, il periodo probatorio è prolungato di un anno dopo una prima infrazione che comporta un ritiro della licenza di condurre. Nel caso in cui un secondo ritiro fosse pronunciato durante il periodo probatorio, la licenza di condurre in prova viene annullata. Può essere rilasciata una nuova patente non prima di un anno dopo l'infrazione commessa e alla luce di una perizia psicologica. In caso di una dipendenza da alcol, è necessaria una perizia medica complementare.

Consigli pratici

“Chi guida non beve e chi beve non guida!”

Tenete sempre presente questo principio, pure per brevi tragitti. Anche se vi sentite in grado di prendere il volante, la vostra attitudine è comunque alterata. In caso di controllo di polizia, a essere decisivo sarà il tasso d'alcol e non la vostra sensazione soggettiva.



Anticipate!

Sotto l'effetto dell'alcol è difficile valutare la propria attitudine alla guida. Prima di uscire, è dunque meglio decidere come avverrà il rientro e, di conseguenza, organizzarsi (per esempio stabilendo in partenza chi guiderà al rientro e resterà sobrio).



Cercate un'alternativa

Se avete ingerito bevande alcoliche, è meglio lasciare la vettura e utilizzare i trasporti pubblici, prendere un taxi o farsi accompagnare da un conducente sobrio! Tutto ciò vi costerà molto meno che non essere coinvolti in un incidente o finire in un controllo della polizia.



Attenzione al problema dell'alcol residuo

L'alcol viene riassorbito molto lentamente: ogni ora l'alcolemia diminuisce in media soltanto dello 0,15%. Una persona che in serata ha consumato molto alcol deve tener presente che, all'indomani, ha ancora un'alcolemia elevata.



Attenzione alle interazioni tra alcol, medicinali o droghe

Le interazioni sono imprevedibili e possono essere pericolose.



Non incoraggiate mai una persona che guida a consumare alcol

Potete essere corresponsabili incitando una persona a bere alcol quando sapete benissimo che si metterà al volante.



Rifiutate sistematicamente di farvi accompagnare da una persona che ha bevuto

Anche voi siete responsabili e dunque punibili se, in qualità di passeggero, sapete che il conducente è ebbro.



**Sicurezza
stradale**



Il TCS propone un opuscolo sulla
tematica delle droghe, intitolato
«**Droghe e conseguenze**».

Può essere ordinato o scaricato
sul sito TCS: www.tcs.ch/sicurezzastradale

© Touring Club Svizzero
Sicurezza stradale
1214 Vernier/Ginevra

www.tcs.ch/sicurezza-stradale
E-mail: sro@tcs.ch

www.facebook.com/tcs.ch
www.twitter.com/tcs_svizzero
www.youtube.com/tcs

Edizione 2019

